

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Sede delle riunioni)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune.
2. Il Consiglio, per determinazione del Sindaco o su decisione del Consiglio stesso, può riunirsi in altra sede idonea per speciali esigenze o per motivi di opportunità.
3. Il Consiglio e la Giunta Comunale possono svolgere le proprie sedute avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all'ordine del giorno.
Le adunanze alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza, si intendono svolte nella sede municipale

Art. 2 (Esposizione delle bandiere)

1. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno della sede comunale e per tutta la durata delle riunioni medesime, le bandiere della Repubblica Italiana, della Regione Veneto e dell'Unione Europea, secondo le vigenti disposizioni di legge.

TITOLO II (PRESIDENTE, GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI)

Art. 3 (Presidente del Consiglio)

1. La presidenza del Consiglio spetta al Sindaco o, in sua assenza, al Vicesindaco, o, in assenza anche di quest'ultimo, agli Assessori in carica che siano anche Consiglieri comunali, in ordine decrescente di cifra elettorale.
2. Il Presidente del Consiglio ha tutti i poteri previsti dallo Statuto e dal presente regolamento.
3. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come personali dal Regolamento UE n. 679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare

dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la registrazione a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle registrazioni non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate

4. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta circa l'esistenza di apparecchiature atte alla registrazione e diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, eventualmente anche attraverso l'avviso di convocazione.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, l'Amministrazione affigge specifici avvisi e cartelli informativi all'ingresso della sala

Art. 4 (Gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri comunali mediante dichiarazione scritta. Tale dichiarazione dovrà essere resa entro il primo Consiglio successivo a quello della convalida degli eletti.
2. Per la costituzione di un gruppo è necessaria l'adesione allo stesso di almeno due Consiglieri. Il gruppo può essere formato da un solo Consigliere se unico eletto in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. I Consiglieri che non rendono la dichiarazione di appartenenza o che, comunque, non intendano o non possano far parte di un gruppo formato ai sensi del precedente comma 2, compongono il gruppo misto, il quale costituisce gruppo ad ogni effetto di legge e di regolamento. Il gruppo misto può essere formato anche da un solo Consigliere.
4. Il Consigliere che, nel corso del mandato, intende passare ad un gruppo diverso deve, durante una seduta consiliare, presentare una richiesta scritta di adesione. Il passaggio è subordinato all'accettazione della richiesta da parte della maggioranza dei componenti del gruppo cui si intende aderire, prevalendo il voto del capogruppo in caso di parità. L'accettazione o il rifiuto saranno comunicati dal capogruppo all'inizio della seduta successiva del Consiglio.

Art. 5 (Capigruppo consiliari)

1. I gruppi consiliari eleggono un capogruppo mediante dichiarazione da comunicare al Sindaco, sottoscritta da almeno la metà più uno dei componenti il gruppo.
2. In difetto o nelle more della comunicazione di cui sopra, è considerato capogruppo, ad ogni effetto di legge e di regolamento, il Consigliere del gruppo stesso che ha riportato la cifra elettorale più alta.
3. Con le modalità di cui al comma 1), i gruppi possono designare anche un vice capogruppo.
4. La presidenza del gruppo misto, in mancanza di diverso accordo tra i suoi componenti, è assunta dal Consigliere che ha riportato la cifra elettorale più alta.
5. I capigruppo esercitano i compiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 6 (Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio comunale può istituire all'inizio di ogni mandato amministrativo proprie commissioni permanenti, la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti dal presente regolamento.

2. Spettano alle commissioni consiliari permanenti funzioni istruttorie, consultive, propositive sugli argomenti che vengono assegnati alle medesime dal Consiglio o dalla Giunta, in ragione della loro specifica competenza.
3. Le commissioni consiliari svolgono la loro attività nel termine assegnato, salva facoltà di richiedere una proroga per motivate ragioni.

Art. 7

(Composizione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Ciascuna commissione consiliare permanente è composta da tre Consiglieri comunali, almeno uno dei quali designati dalle minoranze. Il Sindaco non può fare parte delle commissioni consiliari. La nomina ha luogo con deliberazione del Consiglio comunale con voto limitato ad uno.
2. La designazione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti da parte dei capigruppo avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio; la conseguente deliberazione di nomina da parte del Consiglio è adottata nella prima seduta successiva all'ultima designazione.
3. Qualora si renda necessario sostituire componenti di commissioni, per dimissioni o altra causa, la designazione del nuovo componente deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi della causa medesima e, nella prima seduta successiva alla designazione, il Consiglio provvede alla surroga.
4. Le dimissioni da componente di commissione sono presentate per iscritto al Sindaco, sono comunicate al rispettivo capogruppo e divengono irrevocabili alla data di assunzione al protocollo dell'ente.

Art. 8

(Funzionamento delle commissioni permanenti)

1. La prima seduta delle commissioni permanenti è convocata dal Sindaco.
2. Ciascuna commissione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta dei componenti, un Presidente ed un Vicepresidente. La presidenza delle Commissioni aventi funzione di indagine e controllo, ove costituite, spetta al componente nominato dalla minoranza.
3. Il Presidente convoca e presiede la commissione assicurandone il buon andamento dei lavori.
4. La convocazione è fatta con le stesse modalità di convocazione del consiglio comunale. La convocazione è fatta anche su richiesta del Sindaco o di almeno un componente; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.
5. L'avviso della convocazione con l'ordine del giorno è affisso all'albo pretorio on line ed è inviato al Sindaco.
6. Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti.

7. Svolge le funzioni di segretario uno dei suoi componenti designato dal Presidente, oppure il segretario comunale o uno dei dipendenti dell'ente designato dal Segretario Comunale. Il segretario, qualora richiesto, ha il compito di redigere il verbale della commissione.
8. Il Presidente della commissione o altro componente comunica al Sindaco i nominativi dei commissari assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. Il Sindaco, nella prima seduta successiva, ne dà comunicazione al Consiglio, il quale si pronuncia sulla decadenza. La decadenza deve essere comunque preventivamente contestata agli interessati i quali hanno dieci giorni di tempo per far pervenire le loro eventuali osservazioni.

Art. 9
(Poteri delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni possono chiedere, tramite il Sindaco, l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso enti, istituti, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

Art. 10
(Commissioni consiliari temporanee)

1. Le commissioni consiliari temporanee sono istituite per i compiti e con le modalità stabilite dalla deliberazione istitutiva, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza.
2. Quando non sia altrimenti stabilito nella deliberazione istitutiva, alle commissioni temporanee si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.

Art. 11
(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Nella deliberazione istitutiva vanno determinati l'oggetto, l'ambito ed il termine di conclusione dei lavori.
2. Le commissioni di indagine possono accedere, senza limitazione alcuna, agli atti e documenti oggetto dell'indagine e hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende, o istituzioni, la cui attività sia sottoposta ad indagine. Presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al loro deposito.
3. Ogni commissione di indagine è composta da tre consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza e uno dalla minoranza.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

TITOLO III

(SEDUTE, SESSIONI, CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO)

Art. 12 (Sedute pubbliche)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.
2. Il pubblico assiste alle sedute pubbliche nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.
3. Il Presidente sospende la seduta e ordina l'allontanamento di chiunque turbi l'ordine.
4. Il Presidente, durante le sedute del Consiglio comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
5. Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta.
6. Dopo ripetuti richiami, il Presidente può proporre all'assemblea di metter ai voti, per alzata di mano e senza discussione, l'esclusione dall'aula, per tutto il resto della seduta, del Consigliere richiamato il quale ha facoltà di spiegare le ragioni del suo comportamento.
7. Qualora il Consigliere non abbandoni l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al personale di polizia presente le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Art. 13 (Sedute segrete)

1. Le sedute del Consiglio sono segrete nei casi in cui la pubblicità possa risultare di nocimento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti e quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle capacità professionali di persone.
2. La segretezza dei lavori consiliari di norma dovrà risultare dall'ordine del giorno.
3. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente di proporre il passaggio da seduta pubblica a seduta segreta, qualora ritenga che la pubblicità possa far sorgere un evento pregiudizievole. Sulla proposta il Consiglio delibera senza discussione.

Art. 14 (Intervento di persone non facenti parte del Consiglio)

1. Il Presidente può ammettere a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti o altri soggetti esterni al Consiglio.

Art. 15 (Partecipazione alle sedute)

1. I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute consiliari devono darne comunicazione scritta, con ciò ritenendosi anche la posta elettronica o breve messaggio "sms", indicando le ragioni dell'assenza.
2. In mancanza della comunicazione di cui sopra, l'assenza è ritenuta ingiustificata.

3. I Consiglieri comunali che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con apposita deliberazione. La decadenza deve essere in ogni caso preventivamente contestata dal Sindaco agli interessati, i quali hanno dieci giorni di tempo per far pervenire le loro eventuali osservazioni. Il Sindaco inserisce la dichiarazione di decadenza nella prima seduta successiva alla scadenza del suddetto termine. Il Consiglio comunale, se ritiene prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, dispone a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso si procede alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 16

(Decisioni del Presidente del Consiglio)

1. Contro ogni decisione del Presidente circa l'ordine e la disciplina della seduta, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che decide seduta stante e senza discussione.

Art. 17

(Validità delle sedute)

1. In prima convocazione, il Consiglio non può deliberare se non interviene alla seduta almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia prevista espressamente dalla legge una diversa maggioranza.

2. Qualora una seduta venga dichiarata deserta, il Consiglio deve essere nuovamente convocato con le forme e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 23. Tuttavia, il giorno della seconda convocazione può anche risultare dall'avviso di prima convocazione e, in tal caso, non è necessario rinnovare l'avviso di convocazione.

3. Per la validità delle adunanze di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

Art. 18

(Verifica del numero legale)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Sindaco fa procedere da parte del segretario all'appello nominale.

2. Qualora entro 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione i Consiglieri presenti in aula non risultino in numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente la dichiara deserta e ne fa dare atto nel processo verbale.

Art. 19

(Apertura della seduta e nomina degli scrutatori)

1. Qualora i Consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Sindaco dichiara aperta la medesima.

2. Ove necessario, il Presidente nomina tre scrutatori fra i Consiglieri presenti, di cui uno almeno appartenente alla minoranza, che assistono il Presidente nello spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

Art. 20

(Uscita dei Consiglieri dall'aula)

1. I Consiglieri che si assentano dall'aula, definitivamente o temporaneamente, devono segnalarlo al segretario perché ne prenda nota.

2. Nel corso della seduta il Presidente non è più obbligato a verificare la presenza del numero legale dei Consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 34.

Art. 21
(Sessioni)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e d'urgenza, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Art. 22
(Calendario dei lavori e ordine del giorno)

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Sindaco predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, delle istanze, delle petizioni, nonché degli altri oggetti che debbano essere dibattuti dal Consiglio.

Art. 23
(Convocazione del Consiglio)

1. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il Sindaco comunica la convocazione del consiglio comunale a mezzo di posta elettronica ordinaria o di breve messaggio "sms" sul telefono.

2. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, è pubblicato sul sito internet del comune. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

3. I Consiglieri dichiarano l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, e il numero o i numeri di telefono per il messaggio "sms", dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri sottoscrivono l'accordo il cui schema è allegato al presente Regolamento.

4. Ai Consiglieri, che dispongono di posta elettronica, sono inviati la convocazione e l'ordine del giorno nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione in formato digitale. I Consiglieri che non dispongono di una casella di posta elettronica, ricevuto il messaggio "sms", possono verificare l'ordine del giorno sul sito internet del comune, ovvero visionare la convocazione e i documenti presso la segreteria comunale.

5. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri.

6. Ogni qualvolta, nel presente Regolamento si usi l'espressione "consegna/notificazione dell'avviso di convocazione" si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di "trasmissione dell'avviso convocazione".

7. L'avviso, in caso di sessione ordinaria deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima e, in caso di sessione d'urgenza, almeno ventiquattro ore libere prima della data fissata per la riunione.

8. In quest'ultimo caso, se la maggioranza dei Consiglieri lo richiede, ogni singola deliberazione può essere rinviata al giorno seguente. Altrettanto vale per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, corredata dalla relativa proposta di deliberazione. In tale caso, l'adunanza deve aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Art. 24

(Deposito dei documenti relativi all'ordine del giorno)

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del consiglio sono depositati presso la segreteria generale almeno quattro giorni interi, esclusi i festivi, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti, salvi i casi di convocazione d'urgenza.
2. Gli schemi di bilancio e rendiconto, con relativi allegati e documenti, sono depositati nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 25

(Deposito delle Proposte e degli Emendamenti)

1. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta sia festivo, entro le 12 del giorno della prima seduta programmata nell'ordine del giorno. Qualora il consiglio sia convocato in via d'urgenza, o comunque se il deposito della proposta è avvenuto tra le 48 ore e le 24 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta stessa.

2. In deroga a quanto stabilito al comma uno, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del presidente, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo o a modificazioni di lieve entità, e il segretario esprime i pareri di legge.

3. Eventuali emendamenti a emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione solo se il presidente lo consenta ed il segretario comunale esprima i pareri di legge.

4. I commi 2, 3 e 4 non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.

TITOLO IV

(INIZIATIVA, DISCUSSIONE, VOTAZIONE DELLE PROPOSTE)

Art. 26

(Iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione compete al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri. Il bilancio annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Art. 27

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato con votazione a scrutinio palese.

2. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non compresi in esso, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
3. Il Sindaco può sempre proporre al Consiglio che l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei presenti non si oppone, si ritiene accettata.
4. La modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti può essere richiesta anche da tre Consiglieri, o da un capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. La richiesta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio, previa unanime votazione favorevole dei presenti, può discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno solo quando si verificano le seguenti condizioni:
 - siano relativi a fatti di rilevante interesse per la comunità sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno e non sia stato possibile integrare lo stesso in via d'urgenza;
 - la discussione non dia luogo a deliberazione che impegni il bilancio o incida sull'attività e la disciplina dei servizi del Comune.
6. La discussione degli argomenti di cui al precedente comma 5) può essere richiesta da ciascun Consigliere all'inizio della seduta. Il Consiglio decide sentito il proponente e un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 28

(Illustrazione delle proposte di deliberazione)

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa della Giunta o dei Consiglieri sono illustrate dal proponente o sono date per lette.
2. Ogni altro oggetto iscritto all'ordine del giorno è illustrato dal Sindaco o dall'Assessore competente, che esprime l'avviso della Giunta sulla questione.
3. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente.

Art. 29

(Modalità e durata degli interventi)

1. Il Consigliere parla dal proprio banco rivolgendosi all'intero Consiglio.
2. Nessuno può interloquire mentre altri hanno la parola, né è permesso interrompere l'oratore.
3. I Consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto della discussione. I Consiglieri evitano di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e sono in ogni caso responsabili di eventuali violazioni alla riservatezza occorse nei loro interventi.
4. Quando il Presidente abbia richiamato per due volte all'ordine un Consigliere per violazione delle norme regolamentari e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente può togliere la parola.
5. Ciascun Consigliere, nella discussione di ogni argomento, può intervenire al massimo solo due volte, per il tempo di dieci minuti ogni volta, chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle richieste.
6. La replica del Sindaco e degli Assessori avviene alla fine della discussione e prima delle dichiarazioni di voto.

Art. 30

(Mozione d'ordine e fatto personale)

1. A ciascun Consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge o del regolamento.
2. Il Consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.
3. A ciascun Consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite affermazioni diverse da quelle espresse.

4. Per fatto personale e nel merito della mozione d'ordine, è comunque consentito ai Consiglieri di intervenire per un tempo massimo di cinque minuti.

Art. 31

(Questione pregiudiziale e domanda sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, cioè quella per cui un dato argomento non debba essere discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto o mancano i presupposti formali e procedurali, e la questione sospensiva, cioè quella per cui la discussione debba essere rinviata al verificarsi di determinate condizioni, possono essere presentate da ciascun Consigliere dopo l'introduzione dell'argomento.
2. Sulle domande e proposte di cui sopra decide il Consiglio senza discussione.

Art. 32

(Sospensione della seduta)

1. Il Sindaco o un capogruppo possono proporre, motivandolo, che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza senza discussione.

Art. 33

(Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)

1. Quando si è esaurita la serie degli interventi dei Consiglieri che hanno chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione. La chiusura della discussione può essere dichiarata anche quando, intervenuto almeno un Consigliere per gruppo, le ulteriori richieste di intervento abbiano carattere pretestuoso o dilatorio.
2. Gli interventi per dichiarazioni di voto possono essere svolti da ciascun capogruppo per la durata massima di cinque minuti. Identico tempo è concesso a ciascun Consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio capogruppo.

Art. 34

(Mancanza del numero legale)

1. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero, riprendendo la seduta. In caso contrario dichiara chiusa la seduta.

Art. 35

(Ordine delle votazioni)

1. Le votazioni su ciascun argomento posto all'ordine del giorno hanno luogo nel seguente ordine:
 - a) questione pregiudiziale;
 - b) questione sospensiva;
 - c) richiesta di votazione per parti;
 - d) emendamenti, con precedenza per quelli soppressivi, poi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi;
 - e) proposta principale.
2. È facoltà del Sindaco dichiarare l'inammissibilità di ogni tipo di emendamento che, per effetto di precedente votazione, non abbiano più significato.

Art. 36

(Votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Ogni proposta di deliberazione richiede una votazione.

2. Le votazioni sono sempre palesi, tranne che nell'ipotesi disciplinata dall'art. 40 del presente regolamento.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei Consiglieri votanti, salvo i casi in cui la legge o lo statuto prevedano maggioranze speciali.
4. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno dei Consiglieri che prendono parte alla votazione, esclusi coloro che dichiarino di astenersi dalla votazione.
5. Qualora il Sindaco ritenga che la votazione sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere con la partecipazione dei soli Consiglieri presenti al momento della prima votazione.

Art. 37

(Obbligo di astensione)

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tali casi devono allontanarsi dall'aula prima della trattazione dell'argomento.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica ai sensi di legge anche nei confronti del Segretario comunale. In tal caso le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da uno dei Consiglieri presenti designato dal Sindaco.

Art. 38

(Votazioni per parti)

1. Qualora si debba procedere alla votazione di oggetti complessi o articolati, il Consiglio può decidere, a maggioranza dei presenti, di procedere alla votazione per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
2. La proposta di procedere alla votazione per parti, singoli articoli o per punti, può essere fatta dal Sindaco, da tre Consiglieri o da un capogruppo. La proposta si intende accettata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 39

(Votazioni palesi)

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. Quando non sia diversamente stabilito dalla legge o dallo statuto, le votazioni avvengono per alzata di mano.
3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 40

(Votazioni segrete)

1. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto tranne quando si tratti di scelte prive di discrezionalità.
2. Le votazioni segrete sono eseguite per schede.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei voti richiesti ai fini della validità delle deliberazioni.
4. Qualora la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune risultano eletti coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero dei voti sino a ricoprire i posti previsti.
5. Le candidature sono proposte dai capigruppo.
6. Allorché si debba procedere alla nomina di componenti di organi interni od esterni al Comune per i quali vi sia riserva di posti alla minoranza, la votazione viene effettuata con voto limitato ad uno.

Art. 41

(Proclamazione del risultato delle votazioni)

1. Terminate le votazioni, il Sindaco con l'assistenza, ove prevista, degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito, indicando il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari, e degli astenuti. Annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette.

Art. 42

(Partecipazione alle sedute del Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza in materia giuridico-amministrativa e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di altro dipendente del Comune e/o con l'ausilio di strumenti di registrazione. In tale sede, il Segretario può esporre chiarimenti e precisazioni su richiesta del Sindaco e dei Consiglieri, oltre che di sua iniziativa, sugli aspetti di legittimità delle questioni oggetto di discussione.

2. In caso di sua assenza obbligatoria in corso di seduta, le funzioni di segretario sono svolte da un Consigliere all'uopo nominato dal Sindaco.

Art. 43

(Verbalizzazione delle sedute)

1. Di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno delle sedute consiliari è redatto apposito processo verbale steso in forma sintetica.

2. L'illustrazione dell'argomento e gli interventi dell'intera seduta, comprese le dichiarazioni di voto, vengono registrati su supporto informatico. In ciascun verbale di deliberazione gli interventi vengono richiamati per relationem, con riferimento al supporto informatico ove gli stessi risultano registrati.

3. Il personale dell'ente effettua e pubblica le registrazioni del consiglio: il titolare del trattamento è l'Ente, che nomina i dipendenti incaricati del trattamento

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le registrazioni audio del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso ha il compito di:

a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle registrazioni audio o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;

b) sospendere e/o impedire la registrazione qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta e negli ulteriori casi previsti dal presente regolamento;

c) ordinare la sospensione preventiva delle registrazioni audio nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.

d) ordinare la sospensione o la cancellazione delle registrazioni audio nel caso in cui – nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) - si siano trattati o si stiano per trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.

d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

Le registrazioni audio e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Il Presidente, prima dell'appello, avverte il pubblico e i Consiglieri delle registrazioni audio e della relativa modalità di diffusione.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di registrazioni audio e della diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di dare informazione ai presenti anche attraverso affissioni di specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala che contengano tutte le informazioni previste dalla legge.

Fermo restando il divieto di diffusione di dati sensibili e giudiziari è consentita la registrazione e la diffusione di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione, con scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

La registrazione della seduta costituisce, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, documento amministrativo.

4. Nel caso di mancato funzionamento dell'impianto di registrazione, il presidente, previa intesa con i capigruppo consiliari, potrà far proseguire la seduta, incaricando il segretario comunale della verbalizzazione della discussione. In tal caso, il consigliere che faccia espressa richiesta di riportare integralmente a verbale il proprio intervento dovrà consegnare al segretario comunale il relativo testo scritto, firmato dal consigliere medesimo, prima della sua lettura al Consiglio. Nel medesimo caso, ove i consiglieri intendano che siano riportate a verbale le loro dichiarazioni rese durante la discussione degli argomenti, le stesse, chiare e concise, devono essere dettate al segretario comunale.

5. I verbali della seduta consiliare sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, di norma, nella prima seduta utile successiva alla pubblicazione degli stessi all'albo pretorio on line del Comune.

6. Copia dei verbali è depositata a disposizione dei consiglieri prima della seduta nella quale saranno sottoposti ad approvazione.

7. Nel caso in cui la verbalizzazione sia stata effettuata dal segretario comunale a norma del precedente comma 4, le proposte di rettifica o di integrazione sono presentate per iscritto al segretario comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta di approvazione dei verbali e devono contenere l'esatto riferimento alla parte di verbale contestata. In ogni caso i consiglieri non possono richiedere la modifica o integrazione di interventi che non siano i propri.

8. Nel formulare le proposte di rettifica a norma dei commi precedenti, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, il presidente pone in votazione la proposta di rettifica. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di due minuti.

9. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni, autenticate dal segretario comunale, portano l'indicazione della data della seduta nella quale le rettifiche sono state approvate

10. I verbali dell'ultima seduta consiliare prima delle consultazioni elettorali non sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio comunale neoeletto

TITOLO V

(COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI)

Art. 44

(Comunicazioni del Sindaco)

1. Il Sindaco, al termine di ogni seduta consiliare, può dare comunicazioni su fatti ritenuti di pubblico interesse.

2. Le comunicazioni del Sindaco non possono formare oggetto di discussione e non devono essere verbalizzate, salva diversa richiesta dei singoli Consiglieri.

Art. 45

(Interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta tendente ad appurare la veridicità di una determinata circostanza o la conoscenza di un determinato fatto da parte del Sindaco o della Giunta e se essi intendano adottare al riguardo, o abbiano già adottato, provvedimenti specifici.
3. L'interpellanza consiste in una richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti del loro operato su una determinata questione.
4. La mozione consiste in una proposta scritta presentata da uno o più Consiglieri e tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco e della Giunta, da sottoporre a votazione del Consiglio.
5. L'ordine del giorno consiste in un indirizzo che il Consiglio è chiamato ad esprimere su un determinato fatto o su una determinata materia.
6. Il Sindaco o l'assessore delegato rispondono per iscritto all'interrogazione entro trenta giorni dal ricevimento; in alternativa alla risposta scritta, qualora ciò sia stato richiesto espressamente dal consigliere interrogante, il Sindaco provvede a fare inserire l'interrogazione nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale. La risposta può essere rinviata alla seduta consiliare successiva per motivi istruttori. Nel caso in cui il consigliere interrogante non abbia indicato la modalità della risposta, è da intendersi che l'interrogazione sia a risposta scritta.
7. La risposta in Consiglio viene data secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il presentatore o il primo firmatario tra più presentatori dà lettura o illustra brevemente l'interrogazione, per non più di cinque minuti, e ad essa rispondono il Sindaco o l'assessore competente. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di dieci minuti.
8. La replica spetta al solo interrogante, o al primo firmatario fra più interroganti ovvero al consigliere dagli stessi incaricato, che può solo esprimere soddisfazione o meno per la risposta, indicandone i motivi. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore competente di non più di tre minuti.
9. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
10. Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.
11. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, il presidente fa concludere la discussione di quella che è in quel momento in trattazione e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.
12. In caso di interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate in modo offensivo o contrario a norme di legge, o con possibile pregiudizio per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità, il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio le ragioni del loro mancato inserimento all'ordine del giorno.
13. Le interrogazioni e/o interpellanze decadono in caso di assenza ingiustificata del Consigliere proponente ovvero di tutti i Consiglieri proponenti.
14. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non danno luogo a convocazione straordinaria del Consiglio, salvo che si tratti di mozione di sfiducia.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30 maggio 2022 - Costituisce parte integrante del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e soggetti

Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e di pubblicazione, su internet tramite web o su rete televisiva, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie, del Consiglio Comunale di Vigo di Cadore

I soggetti che possono effettuare e pubblicare le riprese delle sedute del consiglio comunale sono identificati nelle seguenti tre fattispecie diverse:

- 1) Personale dell'ente che effettua e pubblica le riprese del consiglio: in questo caso il titolare del trattamento è l'Ente, che nomina i dipendenti incaricati del trattamento.
- 2) Soggetti esterni incaricati direttamente dall'Ente che effettuano la ripresa e/o la pubblicazione, che agiscono in nome e per conto dell'Ente . In tal caso il titolare del trattamento è sempre l'Ente ma i soggetti esterni devono essere nominati responsabili del trattamento;
- 3) Soggetti esterni che agiscono autonomamente (es. organi di informazione). In tal caso i soggetti devono essere preventivamente autorizzati dal Comune e si assumono in tal senso la responsabilità a non divulgare informazioni sensibili e ad effettuare trattamenti conformi al regolamento.

Articolo 2 - Principi regolamentari

Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali tramite uno dei canali richiamati dagli articoli precedenti, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Articolo 3 – Finalità

Il Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo assume idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale mediante trasmissioni televisive ed informatiche, dedicate alle loro adunanze, con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

TITOLO II – Responsabilità ed informativa

Articolo 4 – Responsabilità e casi di sospensione

Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audio-video del Consiglio Comunale e per la relativa diffusione.

Lo stesso ha il compito di:

- a) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video o parti di esse in caso di disordini in aula ovvero in casi in cui la ripresa possa mettere a rischio diritti e libertà costituzionali dei presenti;
- b) sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta e nei casi previsti dal titolo VI del presente regolamento;
- c) ordinare la sospensione preventiva delle riprese video nel caso in cui si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.
- d) ordinare la sospensione o la cancellazione delle riprese video nel caso in cui – nel corso della discussione di un argomento che non ricade nei casi della lettera c) - si siano trattati o si stiano per trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.
- d) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;

Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

Articolo 5 – Informativa

Il Presidente, prima dell'appello, avverte il pubblico e i Consiglieri delle riprese televisive e della modalità di ripresa e di diffusione delle relative immagini.

Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di riprese audiovisive e della diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di dare informazione ai presenti anche attraverso affissioni di specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala che contengano tutte le informazioni previste dalla legge.

TITOLO III – Modalità di registrazione e diffusione eseguite dal Comune

Articolo 6 – Registrazione

Le riprese audiovisive del Consiglio Comunale e la relativa diffusione vengono effettuate a cura dei soggetti elencati all'art. 1 del presente regolamento.

Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari è consentita la ripresa e la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione, così come stabilite all'art.3 del presente Regolamento.

Le riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale potranno riguardare i componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, il personale dipendente in servizio nonché altri soggetti che intervengono ai lavori dell'adunanza circa gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Ai fini della tutela dei dati personali dei soggetti elencati al comma precedente, quali ad esempio l'immagine del proprio volto, dovrà essere preventivamente acquisito dall'Ente

apposito consenso alla registrazione e alla diffusione delle videoriprese. Tale consenso deve essere sottoscritto personalmente da ciascun soggetto interessato.

A garanzia di ciò, le telecamere per la ripresa delle sedute dovranno essere opportunamente orientate in modo tale da evitare di inquadrare i tavoli riservati ai soggetti che non hanno prestato il consenso. A tal fine verrà assicurato uno spazio dotato di microfono per i soggetti che, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, non avranno espresso il consenso ad essere ripresi. La registrazione audio-video della discussione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio deve essere integrale, tenuto conto di quanto disposto dal successivo art.7.

Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa. In nessun caso potranno essere ripresi minori.

Articolo 7 – Sospensione della ripresa video

I Consiglieri non possono impedire che i propri interventi vengano audioregistrati e diffusi. Il diniego alla ripresa audio-visiva e/o alla divulgazione di un punto intero all'ordine del giorno deve essere preventivamente deliberato dalla conferenza dei capigruppo e comunicato all'inizio della seduta.

Il presidente del consiglio prima dell'inizio dei lavori inviterà i soggetti che non hanno prestato il loro consenso ad essere videoripresi a spostarsi nello spazio appositamente predisposto.

Non verranno riprese le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

I lavori del Consiglio non saranno interrotti qualora si verificasse un malfunzionamento o rottura dell'apparecchio di ripresa audio video.

In tal caso il Presidente del Consiglio dovrà adoperarsi per attivare il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Articolo 8 – Pubblicazione delle riprese

Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse in versione integrale (salvo problemi tecnici) e salvo quanto stabilito nei punti precedenti. Le modalità di diffusione sono quelle stabilite all'art. 12 del regolamento e potranno essere successivamente modificate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

I soggetti esterni all'ente che vorranno utilizzare le riprese messe a disposizione sono obbligati a diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, non manipolandone artificialmente il contenuto in modo da renderlo mendace o distorsivo rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse e specificando che "la versione integrale del video è disponibile su apposita sezione del sito web:

<https://comune.vigodcadore.bl.it/>

E' riconosciuta al Consiglio Comunale nel suo complesso e ai singoli componenti la facoltà di esercitare i diritti di tutela dei dati trattati ivi compreso quello di poter visionare prima della diffusione le riprese effettuate.

Articolo 9 – Archiviazione

Le registrazioni delle sedute consiliari saranno disponibili per almeno 12 mesi a far data dalla pubblicazione delle stesse.

Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

TITOLO IV - Riprese delle sedute pubbliche effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Articolo 10 - Riprese e diffusione delle sedute di Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio – televisive.

La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.

In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nell'unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di Deontologia Giornalistica.

L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 11 - Esercizio del diritto di cronaca.

La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, e del regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati (il Consiglio Comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti) la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, i diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

TITOLO V - Modalità di divulgazione delle riprese e diritto di accesso

Articolo 12 - Modalità di divulgazione e conservazione da parte dell'Ente

Le riprese audio video, effettuate dall'Ente o da altri soggetti appositamente incaricati, saranno visionabili sul sito istituzionale comunale sia in modalità "on line" che in modalità "archivio" per la durata prevista dal comma 1 dell'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 13 - Diritto di accesso

Scaduto il termine previsto dall'art. 9 comma 1, ai richiedenti viene garantito l'accesso all'archivio dei file della registrazione delle sedute del Consiglio Comunale previsto dall'art. 9 comma 2, previa motivata richiesta scritta.

TITOLO VI - Disposizioni in materia di protezione dei dati

Articolo 14 - Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

L'attivazione del servizio di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio comunale è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento UE 679/2016 in particolar modo con riferimento alla sicurezza delle banche dati che ne scaturiranno e al loro trattamento, alla nomina dei responsabili e incaricati del trattamento dati ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati, nonché all'adozione delle misure di tutela in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

Articolo 15 - Rispetto dei dati personali

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta si possa ragionevolmente prevedere che – dall'argomento all'Ordine del giorno o in discussione - si potrebbero trattare dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali, ovvero dati idonei a rivelare la qualità di imputato o indagato in un procedimento penale ovvero dati relativi al casellario giudiziale di persone fisiche identificate o identificabili.

In tali casi, il Presidente del Consiglio comunale ordina la sospensione preventiva delle riprese ai sensi dell'art. 4.

Articolo 16 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" e particolari dal D.Lgs.n.196/2003 e dal regolamento UE 679/2016, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni (per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità) e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente art. 15, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate.

Articolo 17 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

Nel rispetto della generale normativa in materia di protezione dei dati, cui si rinvia, il Comune, nella persona del suo rappresentante legale, è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dall'Ente.

Il Responsabile del trattamento è individuato con apposito atto da parte del rappresentante legale dell'ente; di tale provvedimento è fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio Comunale.

Il soggetto esterno incaricato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva diffusione, manutenzione e aggiornamento della sezione del sito internet

del Comune appositamente dedicata alle videoriprese delle sedute del consiglio comunale è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese. Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente il nome del titolare ed altresì il responsabile del trattamento dei dati che rileverà (nel caso venga autorizzato).

TITOLO VII - Norme di Chiusura

Articolo 18 – Abrogazioni, norme transitorie e di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e del regolamento UE 679/2016, e per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 19 - Entrata in vigore

La presente disciplina di cui al presente Regolamento diviene esecutiva scaduti i 15 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.